

AIRENTI & BARABINO
STUDIO TRIBUTARIO AZIENDALE E SOCIETARIO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

PIERO AIRENTI

DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE CONTABILE

ANDREA BARABINO

DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE CONTABILE

Torino, 19 marzo 2020

CIRCOLARE 2020 – 3 quater

Buon giorno a tutti,

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il Decreto Legge n. 18/2020 "Cura Italia" che, in sintesi, prescrive quanto segue:

Articolo 5	<p>Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici</p> <p>Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale è autorizzata l'erogazione di finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.</p> <p>A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.</p>
Articolo 19	<p>Cassa integrazione ordinaria</p> <p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cassa Integrazione Ordinaria con la causale "emergenza COVID-19", dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</p> <p>La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</p>
Articolo 23	<p>Congedo genitori lavoratori</p> <p>In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l'infanzia, dal 5 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente;- Ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è

riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;

- Ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;

Il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;

Il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

Ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

Bonus baby-sitter

In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto *bonus* viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, L. 50/2017.

Il *bonus* è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

Articolo 24	Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti <i>ex lege</i> per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Articolo 26	Sorveglianza sanitaria attiva Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporta.
Articolo 27	Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
Articolo 28	Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (Artigiani e Commercianti), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
Articolo 31	Incumulabilità tra indennità Le indennità previste da tale Decreto non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Articolo 33	Proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpl e DIS-COLL Per i casi di disoccupazione involontaria, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l'ordinario termine di decadenza per presentazione delle domande di NASpl e DIS-COLL viene ampliato da 68 a 128 giorni. Vengono anche ampliati, di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.

Articolo 35	<p>Terzo settore</p> <p>Viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine, originariamente previsto al 30 giugno, per lo svolgimento, con assemblea ordinaria, delle assemblee di adeguamento degli statuti ai precetti obbligatori previsti dal Codice del Terzo settore per Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (Aps).</p> <p>Parimenti, al 31 ottobre 2020 slitta il termine per procedere alle modifiche statutarie delle imprese e cooperative sociali.</p> <p>Infine, viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio da parte di Onlus, OdV e Aps, che per Legge, regolamento o statuto avrebbero dovuto farlo entro il 31 luglio 2020.</p>
Articolo 37	<p>Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici</p> <p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020.</p> <p>I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.</p>
Articolo 46	<p>Blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali)</p> <p>A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).</p>
Articolo 60	<p>Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo</p> <p>Viene previsto un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020.</p>
Articolo 61	<p>Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato</p> <p>Viene previsto il rinvio degli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in tali settori:</p> <ul style="list-style-type: none">- Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, <i>club</i> e strutture per danza, <i>fitness</i> e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;- Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale

cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale gioco e biliardi;

- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;
- Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- Aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
- Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi).

Articolo 62	<p>Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi</p> <p>Viene previsto un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all'Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d'imposta 2019).</p> <p>Il termine di tali versamenti è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni</p> <p>Sono inoltre sospesi tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto già previsto dal D.L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata).</p> <p>Tali adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p> <p>Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l'importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019) possono chiedere al sostituto d'imposta di non operare le ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 e il 31 marzo. È necessario manifestare apposita opzione al sostituto d'imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi).</p>
Articolo 63	<p>Premio ai lavoratori dipendenti</p> <p>Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese.</p> <p>L'incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p>
Articolo 64	<p>Credito d'imposta sanificazione</p> <p>Viene riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, con l'obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Con Decreto Mise, di concerto con il Mef, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>

Articolo 65	<p>Credito d'imposta per botteghe e negozi</p> <p>Viene riconosciuto per l'anno 2020, agli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</p> <p>L'agevolazione non si applica ai soggetti esercenti le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ipermercati- Supermercati- Discount di alimentari- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici- Farmacie- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none">- Attività delle lavanderie industriali- Altre lavanderie, tintorie- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Articolo 66	<p>Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura</p> <p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;- Ai soggetti titolari di un reddito di impresa la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni.
Articolo 67	<p>Sospensione attività accertative e di riscossione</p> <p>Viene prevista la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;2. Termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa. <p>I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dal 1° giugno 2020. I termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l'anno 2015 vengono prorogati di 2 anni.</p>
Articolo 68	<p>Sospensione riscossione</p> <p>Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010.</p> <p>Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020. Non è previsto il rimborso di eventuali versamenti già effettuati.</p>
Articolo 83	<p>Sospensione procedimenti civili, penali e tributari</p> <p>Viene prevista la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Vengono, per lo stesso periodo, sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. In particolare, sono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.</p> <p>Sono, nello specifico, sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie.</p>

Articolo 96	<p>Indennità collaboratori sportivi</p> <p>Viene riconosciuta un'indennità, in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.</p> <p>Le domande, comprensive dell'autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere prestante alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Le modalità di presentazione saranno definite con Decreto Mef, da emanarsi entro 15 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, Decreto con cui verranno individuati anche i criteri di gestione del Fondo.</p>
Articolo 98, comma 1	<p>Bonus pubblicità</p> <p>Viene modificato il c.d. <i>bonus</i> pubblicità prevedendo che, limitatamente al 2020, il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati.</p> <p>Inoltre, per il solo 2020, la relativa comunicazione telematica deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020, fermo restando che le eventuali comunicazioni presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.</p>
Articolo 106	<p>Deroghe per l'approvazione dei bilanci</p> <p>In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-<i>bis</i> del Codice Civile, o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni.</p> <p>Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.</p>

Con i migliori saluti
(Andrea Barabino)



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>